

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 27

Adozione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04/06/2009 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelevazione parziale del Liceo classico Massimo D'Azeglio, di via Parini, 8 a Torino.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con comunicazione del 27.08.2007 prot. n. 918752, la Provincia di Torino ha presentato l'istanza per attivare il procedimento di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelevazione parziale del Liceo Classico Massimo D'Azeglio, ubicato in via Parini 8 a Torino;
- l'area di intervento è situata all'interno del centro storico, compresa tra le vie Giuseppe Parini, San Quintino e Melchiorre Gioia; l'immobile oggetto di intervento è individuato quale bene di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004;
- il progetto di parziale sopraelevazione prevede la realizzazione, nella manica lato via S. Quintino, attualmente di quattro piani fuori terra lato cortile interno ed a tre piani fuori terra lato strada, di sei aule e servizi accessori in grado di ospitare 150 alunni in corrispondenza degli spazi adibiti a sottotetto, per una superficie lorda pari a circa mq. 375;
- l'intervento prevede la demolizione del solaio adibito a sottotetto, in quanto di portata inadeguata alla nuova destinazione ad aule scolastiche e il rifacimento della porzione di tetto su via San Quintino, attualmente a due falde di diversa pendenza, con il colmo non allineato sulla mezzeria della manica;
- il progetto edilizio prevede inoltre interventi di implementazione della dotazione dei servizi igienici e interventi di adeguamento normativo con la trasformazione della scala interna aperta in scala protetta, con la realizzazione di idonee rampe per collegare gli ultimi due livelli su via M. Gioia alla scala di sicurezza esterna, attestata sulla manica con affaccio su via Parini;
- la Presidente della Regione Piemonte, con nota prot. n. 905/SA0100/1.45 del 16 ottobre 2007 ha individuato l'arch. Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Accordi di programma ed Esame di Conformità Urbanistica ora dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, quale responsabile del procedimento;
- il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 7224/0811 del 12.11.2007, ha convocato la Conferenza di Servizi in data 15.11.2007, prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, finalizzata a verificare le condizioni necessarie per concludere l'Accordo di Programma;
- della suddetta riunione il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale dal quale si evince che i convenuti hanno concordato sull'opportunità di potenziare l'offerta scolastica del liceo e preso atto, sia dello studio di fattibilità strutturale dell'intervento di sopraelevazione, sia del progetto preliminare predisposto dalla Provincia di Torino;
- con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29.11.2007 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del responsabile del procedimento dell'accordo di programma, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., successivamente prorogato con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 23.10.2008 e sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 12.03.2009;
- il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 43587/0811 del 01.10.2008, ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi in data 16.10.2008, per la valutazione del progetto

definitivo presentato dalla Provincia di Torino, Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi edilizia scolastica, con nota prot. n. 39396 del 02/09/2008;

- il Responsabile del Procedimento della suddetta seduta ha redatto apposito verbale dal quale si evince che l'accertamento urbanistico sull'area interessata ha rilevato la sussistenza del contrasto dell'intervento di sopraelevazione del Liceo Classico D'Azeglio con le disposizioni normative del P.R.G.C. vigente del Comune di Torino; considerato che l'intervento è oggetto del procedimento dell'Accordo di Programma i convenuti hanno ritenuto superabile la questione attraverso la predisposizione di una variante urbanistica assimilabile alla categoria della variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. anche in considerazione del carattere di eccezionalità dell'intervento, del suo interesse pubblico e della modesta entità sotto il profilo urbanistico, nonché in considerazione del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici con nota prot. n. 8460/PS del 04/08/2008;

- il Comune di Torino, condividendo le ragioni dell'interesse pubblico, per consentire la realizzazione dell'intervento che le attuali norme del P.R.G.C. non consentono, ha predisposto una variante assimilabile alla categoria delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. trasmettendola al responsabile del procedimento con nota prot. n. 4682 del 07/11/2008;

- il Responsabile del Procedimento ha convocato, con nota prot. n. 50339/DA0811, la terza Conferenza di Servizi in data 18.11.2008;

- il Responsabile del Procedimento della suddetta seduta ha redatto apposito verbale dal quale si evince che i convenuti hanno approvato all'unanimità il progetto definitivo di parziale sopraelevazione del Liceo D'Azeglio e della collegata proposta di variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Torino, assimilabile ad una variante parziale di cui all'art. 17, comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i, dando mandato al Comune medesimo di pubblicarla nelle forme di legge; i convenuti hanno ritenuto applicabili le indicazioni contenute nell'allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, che nella fattispecie non assoggetta la proposta di variante alla valutazione strategica ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.;

- La proposta di variante oggetto dell'Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente comunale, non presentando incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti, come si evince dalla D.G.P. n. 1742-61781/2008 – Pronunciamento di Compatibilità e non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici; risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica, così come si evince dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, prot. n. 17422/08 del 07/11/2008, allegato alla variante n. A44 al P.R.G.C. in accordo di programma;

- la Provincia di Torino ha provveduto, per l'intervento in oggetto, all'inserimento della spesa prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009, relativamente all'anno 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. prot. 1363400/2007, riproposto nel Programma Triennale 2009-2011, relativamente all'anno 2009, approvato dal Consiglio Provinciale n. prot. 54479/2008, con oneri di spesa totalmente a carico dell'Ente proponente;

- la Città di Torino con nota prot. n. 492 To6.002/00007.15 del 29.01.2009, ha trasmesso al responsabile del procedimento il Rende Noto relativo agli atti pubblicati all'Albo Pretorio dal 4.12.2008 al 02.01.2009, con avviso pubblicato sul BUR n. 50 del 11/12/2008, con l'attestazione che, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Preso atto che:

- il Responsabile del Procedimento, nell'ambito delle sedute della Conferenza di Servizi, ha acquisito i pareri dei Settori ed Enti istituzionali competenti, elencati al paragrafo 16 delle premesse dell'Accordo di Programma, unitamente al parere del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Torino, prot. n. 17422/08 del 07.11.2008 e alla DGP n. 1742-61781/2008 di pronunciamento di compatibilità con i piani sovracomunali;

- la documentazione progettuale riferita al progetto definitivo trasmessa dalla Provincia di Torino in data 02.09.2008 prot n. 39396 e in data 22.10.2008 prot. n. 46641, nonché la documentazione progettuale integrativa, trasmessa dall'Ente citato con nota prot. n. 758995 del 06.11.08, in ottemperanza alle richieste della Conferenza di Servizi del 16.10.2008, è elencata al paragrafo 20 delle premesse dell'Accordo di Programma, unitamente alla documentazione amministrativa ed urbanistica;
- la Provincia di Torino si impegna a realizzare l'intervento di parziale sopraelevazione del Liceo D'Azeglio utilizzando le risorse espressamente previste nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011, per un importo pari a Euro 1.700.000,00, corrispondente all'importo complessivo dell'opera, così come si evince dal verbale n. 24 della Giunta Provinciale di Torino – adunanza del 19.05.2009 di condivisione dell'approvazione dello schema di Accordo di Programma;
- Il responsabile del procedimento ha comunicato alla Giunta Regionale, con nota prot. n. 19384/DB0707 del 28/04/09, i contenuti dell'iniziativa riguardante il testo dell'Accordo di Programma oggetto di adozione con il presente decreto;
- L'Accordo di Programma, oggetto di adozione con il presente decreto, promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma e s.m.i.;
- Gli impegni assunti dalle parti nell'Accordo di Programma oggetto del presente provvedimento hanno validità per anni 10 (dieci), eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza;
- il presente decreto di adozione dell'Accordo di Programma prevede l'individuazione dei legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori o dei loro delegati, facenti parte del Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000, che si avvarrà per l'espletamento delle sue funzioni dei funzionari dei singoli Enti competenti per materia, coordinati dal responsabile del procedimento;
- l'Accordo di Programma oggetto di adozione con il presente decreto è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino in data 04.06.2009 e che nei termini previsti dall'art. 34 del D. lgs. 267/2000, il Comune di Torino ha provveduto a ratificare l'adesione del rappresentante delegato dal Sindaco all'Accordo di Programma, con deliberazione del Consiglio Comunale ord. 102-2009 03790/009 del 29.06.2009;

Vista/o:

- la documentazione riguardante la proposta progettuale, urbanistica ed amministrativa, riferita all'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma, descritta dettagliatamente al paragrafo 20 delle premesse all'Accordo di Programma;
- il testo dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino in data 04.06.2009;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino, verbale n. 24 – adunanza del 19.05.09, di approvazione del testo dell'Accordo di Programma;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. ord. 102 2009 03790/009 del 29.06.2009 di ratifica dell'Accordo di Programma in variante al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelevazione parziale del Liceo Classico Massimo D'Azeglio di Torino;
- l'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000;
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.;

decreta

ART. 1

E' adottato, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 04 giugno 2009 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione di sei nuove aule in sopraelevazione parziale del

Liceo Classico Massimo D'Azeglio – via Parini n. 8 Torino unitamente agli atti urbanistici, progettuali ed amministrativi allegati al medesimo Accordo;

ART. 2

L'Accordo di Programma adottato con il presente Decreto prevede all'interno del centro storico della città di Torino, nell'area compresa tra le vie Giuseppe Parini, San Quintino e Melchiorre Gioia, il progetto di parziale sopraelevazione del Liceo Classico Massimo D'Azeglio con i seguenti interventi:

- o realizzazione, nella manica prospiciente la via S. Quintino, attualmente di quattro piani fuori terra lato cortile interno ed a tre piani fuori terra lato strada, di sei aule e servizi accessori in grado di ospitare 150 alunni in corrispondenza degli spazi adibiti a sottotetto per una superficie lorda pari a circa mq. 375;
- o demolizione del solaio adibito a sottotetto, in quanto di portata inadeguata alla nuova destinazione ad aule scolastiche;
- o rifacimento della porzione di tetto a copertura della manica "A" attualmente caratterizzato da due falde di diversa pendenza e colmo non allineato sulla mezzera della manica;
- o implementazione della dotazione dei servizi igienici al quarto piano;
- o adeguamento normativo con la trasformazione della scala interna aperta (scala "B") in scala protetta, con la realizzazione di idonee rampe per collegare gli ultimi due livelli della manica "C" su via M. Gioia alla scala di sicurezza esterna, attestata sulla manica "B" con affaccio su via Parini;

ART. 3

L'adozione dell'Accordo di Programma con il presente Decreto assente, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, le variazioni urbanistiche, cartografiche e normative delle N.U.E.A. del P.R.G.C. vigente della Città di Torino, assimilabili alla categoria delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., con i contenuti esplicitati nella documentazione urbanistica "Variante al P.R.G.C. in Accordo di Programma n. A44", allegato n. 8 all'accordo di programma ed esplicitate al paragrafo 11 delle premesse all'Accordo di Programma, di seguito illustrate:

A) cambiamento di destinazione urbanistica dell'area occupata dal Liceo Classico Massimo D'Azeglio, sito in Torino, via Parini n. 8, da Servizi Pubblici S – Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (ex articolo 22 della L.U.R.), in particolare lettera "s", Aree per l'istruzione superiore, ad Area AT – Aree da Trasformare comprese nella Zona Urbana Centrale Storica, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda;

B) inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. della Scheda n. 38, sotto riportata, relativa all'Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: "Liceo Classico Massimo D'Azeglio".

38. Liceo Classico Massimo D'Azeglio

Il Liceo Classico Massimo D'Azeglio sito in Torino, via Parini n. 8, è ubicato in un'area compresa tra le vie Giuseppe Parini, San Quintino e Melchiorre Gioia.

La destinazione è a Servizi Pubblici "S" – Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, in particolare lettera "s", Aree per l'istruzione superiore, ex articolo 22 della L.U.R. (art. 8, punto 15, comma 63 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione). L'attività di servizio prescritta all'art. 3, comma 15, lettera "s" delle N.U.E.A. è l'istruzione superiore.

Per la particolare valenza storica dell'immobile, gli interventi ordinariamente ammessi, da attuarsi secondo le definizioni dell'Allegato A delle N.U.E.A., prevedono come massimo intervento fino al risanamento conservativo per l'esterno dell'edificio su spazi pubblici e per il sistema distributivo relativamente ai corpi di fabbrica insistenti lungo le vie Giuseppe Parini e San Quintino, e fino alla ristrutturazione edilizia per le restanti parti. A seguito dell'approvazione di specifico Accordo di Programma, al quale si rimanda integralmente per la puntuale definizione degli stessi, sono ammessi i soli interventi aggiuntivi finalizzati alla sopraelevazione di un piano della manica

dell'edificio prospiciente la via San Quintino, attualmente a tre piani fuori terra, con la realizzazione di sei nuove aule.

In particolare, è previsto il recupero della porzione di sottotetto ad oggi inutilizzato, lungo la via, modificando le falde della copertura e regolarizzando la volumetria della manica che nello stato attuale è a tre piani fuori terra lungo la via e a quattro piani fuori terra verso il cortile.

I lavori riguarderanno il rifacimento dell'ultimo solaio e della copertura, che sarà realizzata con il colmo centrale e falde di stessa inclinazione e lunghezza; le opere previste sulla facciata saranno raccordate all'esistente utilizzando gli stessi materiali e lo stesso disegno architettonico del timpano. Per tali interventi non è richiesto il rispetto degli articoli 30.3 (verde su terrapieno) e 40.3 (rapporto di copertura) del Regolamento Edilizio.

Gli interventi sono assoggettati al preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

La realizzazione delle nuove volumetrie, è subordinata al reperimento dei relativi parcheggi pertinenziali, ai sensi dall'art. 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge 122/1989."

C) conseguente inserimento dell'Area da Trasformare n. 38 nell'elenco delle aree del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. – schede normative;

D) sostituzione al comma 37 dell'articolo 10 delle N.U.E.A., del paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi – via Barbaroux, vicolo Santa Maria da realizzarsi a seguito dell'approvazione di specifico Accordo di Programma - ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000." con il seguente paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 21 Palazzo Siccardi – via Barbaroux, vicolo Santa Maria e nell'Area da Trasformare n. 38, Liceo Classico Massimo D'Azeglio realizzati a seguito dell'approvazione di specifici Accordi di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.";

E) inserimento in calce al comma 37 bis dell'articolo 10 delle N.U.E.A., del seguente paragrafo: "Fanno eccezione gli interventi previsti per gli immobili ubicati nell'Area da Trasformare n. 38 Liceo Classico Massimo D'Azeglio realizzati a seguito dell'approvazione di specifico Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.";

F) modificazione della Tavola n. 1 - "Azzonamento. Aree normative e destinazioni d'uso", alla scala 1:5.000 da edifici del tessuto consolidato destinati a Servizi pubblici S, lettera "s" ad "Area da Trasformare" nella Zona Urbana Centrale Storica;

G) modificazione della Tavola n. 3 - "Zona Urbana Centrale Storica. Tipi di intervento", alla scala 1:1.000 da "Edifici della costruzione ottocentesca della città" e "Edifici recenti" ad "Area da Trasformare n. 38".

ART. 4

Con riferimento a quanto specificato all'art. 5 del dispositivo dell'Accordo di Programma, il progetto di parziale sopraelevazione del Liceo Massimo D'Azeglio di Torino con il quale il presente decreto ne determina l'efficacia giuridica a seguito dell'approvazione all'unanimità nella conferenza di servizi del 18.11.2008, descritto al paragrafo 5 delle premesse dell'accordo, costituisce ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, applicazione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., a favore del Legale Rappresentante della Provincia di Torino, fatti salvi i diritti di terzi e previa l'osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nell'accordo di programma.

ART. 5

Le opere previste dall'Accordo di Programma adottato con il presente Decreto sono finanziate dalla Provincia di Torino, così come indicato all'articolo 2 del dispositivo dell'Accordo medesimo.

ART. 6

L'Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti, ha validità decennale con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di adozione dell'Accordo di Programma. Eventuali proroghe dei termini dell'accordo, richieste dal soggetto proponente saranno valutate ed autorizzate dal Collegio di Vigilanza.

ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 8 del dispositivo dell'accordo sono esercitati da un Collegio di Vigilanza appositamente istituito e composto da:

- Presidente della Regione Piemonte o suo rappresentante delegato con funzioni di Presidente;
- Presidente della Provincia di Torino o suo rappresentante delegato;
- Sindaco del Comune di Torino o suo rappresentante delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti sottoscrittori.

E' dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere ai soggetti firmatari copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell'Accordo di Programma e alla documentazione progettuale e amministrativa, allegata al medesimo e descritta al paragrafo 20.

Il presente provvedimento unitamente al testo integrale dell'Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Allegato